

Approfondimento n. 17 – 27 agosto 2020
**D.L. 104/2020 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA**
**GLI INTERVENTI IN AMBITO CONTABILE: INCREMENTI DI FONDI E
RISORSE ED AGGIORNAMENTO DI TERMINI E MODALITÀ**

Caterina Roncati

Premessa

Lo scorso 14 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 203, supp. ordinario n. 30) il D.L. n. 104 “Decreto Agosto”, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

In data 26 agosto è stato avviato in Commissione Bilancio al Senato l'esame del disegno di legge di conversione del “Decreto Agosto”. Nel presente approfondimento verrà esposto un breve commento alle disposizioni concernenti l'ambito contabile e più in particolare gli articoli dedicati alle maggiori risorse destinate al comparto pubblico ed alle diverse procedure e scadenze individuate per la loro erogazione e gestione da parte degli enti.

Art. 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è **incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane**. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.** La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.

5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

Commento

Il comma 1 prevede un incremento della dotazione del Fondo funzioni fondamentali, istituito dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 – DL Rilancio, dell'importo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il Fondo, come è noto, è finalizzato a garantire agli enti locali il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.

Le somme stanziare, in prima battuta dal DL Rilancio, sono state erogate agli enti in due tranche: una prima quota pari al 30% il giorno 28 maggio e la quota a saldo lo scorso 24 luglio. Il 29 maggio è stato, poi, costituito il Tavolo Tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del DL Rilancio. Il Tavolo Tecnico

ha il compito di esaminare e monitorare le conseguenze dell'emergenza Covid-19 sui bilanci degli enti locali sulla base di modalità e criteri definiti dal gruppo di lavoro coinvolto. E' utile ricordare che il gruppo di lavoro è composta da: due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e che è previsto il supporto tecnico della SOSE.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 luglio 2020, che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), sono state pubblicate le Note Metodologiche elaborate proprio dal Tavolo Tecnico neocostituito. Le Note Metodologiche di ripartizione costituiscono la base per la definizione del nuovo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, finalizzato a ripartire l'incremento di risorse previsto al comma in analisi.

Il comma 2 specifica la procedura che gli enti dovranno seguire per il monitoraggio dei dati relativi alle minori entrate ed alle maggiori spese, oggetto di analisi e contribuzione, da trasmettere al MEF tramite apposita certificazione. Il modello di certificazione sarà definito con DM da adottare entro il 31 ottobre 2020. Evidenziamo una importante modifica del comma 2 che novella: *“La certificazione di cui al periodo precedente **non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio**, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale”*. La precedente versione, disponibile al 5 agosto scorso, prevedeva *“La certificazione di cui al periodo precedente **non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall'ente locale interessato** o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio.”* Creando, in allora, ulteriore incertezza sulla possibilità di finanziare con il Fondo funzioni fondamentali, ad esempio, le riduzioni COVID per la TARI ([nostra news del 6 agosto 2020 “D.L. “Agosto”: Fondo funzioni fondamentali integrato ma spunta l'esclusione delle riduzioni Covid sulla TARI”](#)).

Il comma 3 fissa la scadenza, ultima e perentoria, per **l'invio della certificazione da parte degli enti al 30 aprile 2021** ed il mancato rispetto della stessa comporta una sanzione nei confronti dell'Ente, non sanabile, come di seguito definita. Gli enti in ritardo con la trasmissione della certificazione si vedranno ridurre le Spettanze, a seconda dei casi agendo sul fondo sperimentale di riequilibrio, sui trasferimenti compensativi o sul fondo di solidarietà comunale, in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite a titolo di Fondo funzioni fondamentali. La decurtazione sarà applicata in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022 al fine di ridurre l'impatto negativo sul bilancio dell'ente. L'ente che dovesse inviare tardivamente la certificazione subirebbe la sanzione senza possibilità di recupero delle somme trattenute.

Il comma 4 ricorda come la certificazione costituirà il riferimento ai fini della **regolazione contabile**, eventuale, fissata **entro il 30 giugno 2021**.

Il comma 5 prevede, infine, la possibilità di adeguare i bilanci, con le opportune variazioni, in recepimento delle risorse di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2020

Art. 45 - Incremento risorse per la progettazione enti locali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, la parola «2034» è sostituita dalla seguente: «2031»;

b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;

d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commento

Il comma 1 modifica l'articolo 1 comma 51 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020. Con la Legge di bilancio 2020, ai commi dal 51 al 58, il legislatore ha previsto l'assegnazione di risorse agli enti locali finalizzate al finanziamento della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. La modifica interviene su due livelli: entità delle somme assegnate e periodo temporale della contribuzione.

Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è previsto un incremento di 300 milioni di euro mentre per gli anni successivi le somme sono confermate ma solo fino all'anno 2031 mentre con la legge di Bilancio 2020 era prevista la contribuzione fino all'anno 2034. L'incremento del fondo per gli anni 2020 e 2021 è finalizzato al finanziamento di ulteriori opere rispetto a quelle già individuate sulla base della graduatoria definita ai sensi dell'art. 1 comma 51 della L. 160/2019 e del successivo art. 1 comma 10-septies del “decreto Milleproroghe”. Gli enti che, con lo scorrimento della citata graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, verranno individuati come potenziali beneficiari del contributo e ricompresi nel **Comunicato del Ministero dell'Interno che dovrà essere pubblicato entro il 5 novembre 2020**, saranno tenuti a **confermare l'interesse per la contribuzione entro 10 giorni dalla pubblicazione del Comunicato stesso**.

Con successivo decreto del Ministero dell'interno, da emanare **entro il 30 novembre 2020, verranno formalizzate le relative assegnazioni**. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

E', poi, previsto che tra le informazioni che l'ente dovrà comunicare per le richieste di contributo al Ministero dell'interno sia chiaramente desumibile il costo relativo alla progettazione qualora l'ente utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 139, la parola «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» è sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;

b) dopo il comma 139 è inserito il seguente: «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;

c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché»;

d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;

e) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»;

f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commento

Il comma 1 modifica ed integra l'articolo 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di Bilancio 2019. Con la Legge di bilancio 2019, ai commi dal 139 al 148, il legislatore aveva previsto l'assegnazione di risorse agli enti locali finalizzate al finanziamento della spesa per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La modifica, come per il precedente articolo 45, interviene su due livelli: entità delle somme assegnate e periodo temporale della contribuzione.

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è previsto un incremento rispettivamente di 900 e 1.750 milioni di euro, sostanzialmente recuperati dall'azzeramento della contribuzione per gli anni dal 2031 al 2034 compresi. L'incremento del fondo per gli anni 2021 e 2022 è finalizzato allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021. Tale graduatoria sarà definita ai sensi dell'art. 1 commi dal 141 al 145 della citata Legge di bilancio 2019 così come disposto nel Decreto FL del 5 agosto 2020 e successivo Comunicato del Ministero dell'Interno del 6 agosto (documenti disponibili al seguente link <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-agosto-2020>) .Gli enti interessati dovranno presentare domanda entro le ore 24:00 del prossimo 15 settembre 2020 secondo le modalità previste nei documenti appena citati.

Gli enti in graduatoria saranno individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021; avranno 10 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del comunicato per confermare l'interesse al contributo. Successivamente il Ministero dell'interno provvederà ad ufficializzare le relative assegnazioni con proprio decreto che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2021.

La lettera f) del comma 1 interviene anche sulle tempistiche relative all'affidamento dei lavori da parte degli enti beneficiari del contributo per gli anni 2019 e 2020 prorogando di 3 mesi la scadenza al fine di agevolare gli enti, fisiologicamente rallentati nelle attività a causa dell'emergenza pandemica.

Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 29 è inserito il seguente: «29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.»;

b) al comma 33, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commento

Il comma 1 modifica l'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020. Con la Legge di bilancio 2020, ai commi dal 31 al 37, il legislatore ha previsto l'assegnazione e le modalità di gestione di risorse destinate ad opere di investimento per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 1 in analisi prevede l'incremento di tali risorse, per l'anno 2021, della somma di euro 500 milioni. La distribuzione dell'importo aggiuntivo previsto avverrà con Decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2020 e gli enti beneficiari dovranno iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento della contribuzione, prima scadenza sarà, pertanto, il 15 settembre 2021.

Art. 48 - Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».

2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commento

Il comma 1 novella l'articolo 1 comma 63 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020 rimodulando la distribuzione delle risorse, incrementate per le annualità dal 2021 al 2024. E' ridotto il periodo di contribuzione che si concluderà nell'anno 2029 anziché nell'anno 2034 come inizialmente previsto. Ricordiamo che queste risorse sono destinate esclusivamente ad interventi su scuole secondarie di secondo grado di competenza di province e città metropolitane.

Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commento

Al comma 1 è prevista l'istituzione di un fondo, da parte del MIT, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. La dotazione del Fondo sarà pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. L'attribuzione delle risorse sarà effettuata a seguito dell'emanazione, entro il 31 gennaio 2021, di un Decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034»;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta

giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»).

Commento

Il comma 1 modifica l'articolo 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020. Con la Legge di bilancio 2020, ai commi 42 e 43, il legislatore ha previsto l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

La modifica prevede che le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definite con diversi DPCM da emanarsi entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento, dal 2021 al 2032 e con DPCM da emanarsi entro il 31 marzo 2032 per il biennio 2033-2034 con l'eccezione prevista per il triennio 2021-2032. E' prevista, alla lettera b) del comma 1 in analisi, un'eccezione relativa alla scadenza per **l'emanazione del DPCM di riferimento per il prossimo triennio 2021-2023 che è fissata al 30 settembre 2020.**

Sempre **limitatamente al triennio 2021-2023** sono previste modifiche relative ai termini per la presentazione delle istanze e per l'emanazione del decreto ministeriale di concessione dei contributi come di seguito indicato. **Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M.** (scadenza precedentemente fissata dalla L. 160/2019 per gli anni successivi al primo triennio è il 30 giugno) ed il **DM di concessione** dei contributi **dovrà essere adottato** (dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) **entro 150 giorni dalla medesima data di pubblicazione** (scadenza fissata dalla L. 160/2019 per gli anni successivi al primo triennio è il 30 settembre)

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale

utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).» c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente: «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti».

Commento

Il comma 1 prevede la riscrittura dell'art. 30 commi 14-bis, 14-ter e 14 quater del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 che disciplinano la contribuzione ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

In particolare è ampliato l'ambito di intervento prevedendo che la destinazione dei contributi debba essere il potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dal 2021 fino all'anno 2034 **i contributi verranno assegnati con Decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno ed i comuni beneficiari dovranno iniziare i lavori entro il 15 maggio**. E' previsto un meccanismo sanzionatorio per gli enti che non rispetteranno la data di esecuzione dei lavori con recupero delle somme originariamente assegnate che verranno ridistribuite agli altri enti, già destinatari di contribuzione, sulla base della data di inizio lavori.

Inoltre, l'articolo 51, istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata.